

COMUNE DI ADELFA

PROVINCIA DI BARI

OGGETTO:

Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune
(articolo 1 commi 612 della legge 190/2014)

IL SINDACO

ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 definisce ed approva la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano Operativo di Razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune, già approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 30 aprile 2015.

1. Premessa

La legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) all'articolo 1, comma 611, dispone che "al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015".

Il processo di razionalizzazione deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.



2. Il Piano operativo

Il Piano operativo di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 7. in data 30 aprile 2015, conseguentemente al Decreto Sindacale del 31/03/2015, prevedeva nel corso dell'anno 2015 una riduzione del numero delle partecipazioni societarie del Comune.


In particolare il Piano operativo prevedeva di:

a) mantenere unicamente, per i motivi illustrati nella specifica relazione tecnica, le partecipazioni nella seguente società:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	GAL CONCA BARESE S.c.m. a r.l.	Predisposizione, presentazione e gestione dell'iniziativa comunitaria LEADER nell'ambito del territorio di competenza. Le attività hanno come oggetto la conservazione delle risorse naturali, architettoniche e paesaggistiche, la produzione di iniziative per la tutela ambientale e per lo sviluppo sostenibile, il sostegno e la qualificazione delle attività agricole, artigianali, artistiche, culturali, turistiche e soprattutto la valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio di competenza.	4,18%
2			
3			
4			

b) eliminare le partecipazioni nella seguente società, in quanto ritenuta non indispensabile al perseguimento delle attività istituzionali:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	Società Farmacia Comunale Adelfia srl	Gestione di una farmacia nel territorio del Comune di Adelfia, ai sensi, in conformità e nel rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 9 della legge 475/1968, art. 22 legge 1427/1990 e art. 12 Legge 498/1992	18,34%
2			
3			



3. Attività svolte in attuazione del Piano operativo

In relazione alla lettera b) del paragrafo precedente che prevedeva l'eliminazione delle partecipazioni nella seguente società:

ND	Denominazione	Attività svolta	% di partecip.
1	Società Farmacia Comunale Adelfia srl	Gestione di una farmacia nel territorio del Comune di Adelfia, ai sensi, in conformità e nel rispetto del combinato disposto di cui agli articoli 9 della legge 475/1968, art. 22 legge 14271990 e art. 12 Legge 498/1992	18,34%


Questo Ente ha provveduto ad avviare le procedure per la dismissione della partecipazione detenuta in tale società, ma tali procedure ancora non sono state completate.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 in data 7 aprile 2015, conseguentemente al decreto Sindacale del 31/03/2015, è stata disposta la dismissione della partecipazione societaria detenuta, pari al 18,34% del capitale sociale.

A tale proposito, come già precisato nella suddetta deliberazione n. 7/2015, risulta necessario evidenziare la presenza di un contenzioso promosso dal Comune, innanzi al TAR Puglia, nei confronti del socio privato, finalizzato alla regolarizzazione e definizione dei rapporti tra Comune e società mista tramite la richiesta al Giudice adito dell'accertamento dell'obbligo di sottoscrivere il contratto di servizio (circostanza mai effettuata dal socio privato che determinava una lunga vicenda giudiziaria civile aperta su vari fronti e conclusasi con la sentenza di 1° grado poi appellata dal soccombente socio privato) e della definizione dei contenuti dello stesso con effetto retroattivo, con provvedimento giudiziario che tenga luogo del contratto e che stabilisca la determinazione del canone da versare all'Ente in quanto consequenziale alla definizione dei reciproci rapporti.

Alla luce di ciò, il legale dell'Ente nella controversia "de quo", con nota prot. n. 5238 del 26/03/2015 nel dare atto di una chiara tendenza evolutiva del sistema che tende a disconoscere la corrispondenza del servizio farmaceutico alle finalità istituzionale del Comune, donde la generale tendenza dei Comuni tuttora titolari di siffatto servizio a dismettere le società o le partecipazioni aventi tale oggetto, nello stesso tempo precisa che:

" Senonchè, rispetto ad un intento di dismissione, si deve rammentare che il caso di specie si connota per la presenza di un contenzioso riguardante fatti fondamentali del rapporto tra Comune e servizio, intermediato dalla Società mista. Sicchè una decisione di pura e semplice dismissione verrebbe a confrontarsi con situazioni non stabilizzate, che l'esito del contenzioso potrebbe modificare, sia quanto ai rapporti pregressi che relativamente a quelli presenti e futuri, sui quali innestare effetti e conseguenze della decisione. Visto che la legge impone una cadenzatura degli adempimenti secondo termini che non mi paiono perentori (per evidenti ragioni), ritengo pertanto prudente, prevedere che la (se) prevista dismissione venga concretamente realizzata nel momento in cui il contenzioso in atto sarà definito o, quanto meno, avrà dato esiti attendibili, sui quali fondare una prospettiva di ragionevole certezza. Ciò anche in considerazione del fatto che parte sostanziale del contenzioso riguarda vicende endosocietarie, su cui la eventuale decisione di dismettere o meno la partecipazione non può non avere influenza. Nel frattempo, evidenziando le nuove occorrenze derivanti dalle previsioni legislative e dai termini previsti, andrò a sollecitare il TAR alla definizione del ricorso pendente".



Per le motivazioni sopra esposte, la suddetta deliberazione C.C. n. 7/2015 stabiliva, in particolare, che la cessione sarebbe stata avviata entro il 31 dicembre 2015. Il procedimento, però, doveva tenere conto, in ogni caso, responsabilmente e prudenzialmente, dell'evoluzione del contenzioso in corso con il socio privato, come analiticamente evidenziato dal legale dell'Ente.

In relazione al sopracitato contenzioso, R.G. n. 578/2014, in corso con la società, questo Comune, con note del 28/05/2015 e del 30/10/2015, ha comunque provveduto a investire il legale dell'Ente per la richiesta di anticipazione dell'udienza di decisione, che il TAR Puglia Bari, a seguito dei solleciti inoltrati, ha fissato per lo scorso 27/01/2016.

Nelle more dell'attesa della definizione del contenzioso (attesa rivelatasi particolarmente opportuna anche in considerazione del tenore dell'intervenuta sentenza del TAR Puglia di seguito descritta), questo Comune ha in ogni caso avviato le attività propedeutiche alla cessione della partecipazione societaria.

Infatti, con la determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 1880 del 31.12.2015, si incaricava, ai sensi del D.Lgs. 163/2006, il Dr. Vito Fanelli –commercialista con studio in Bari - per la prestazione di servizio di supporto al RUP per la redazione di una perizia giurata di stima per la definizione del valore della quota comunale di partecipazione detenuta nella società partecipata "Farmacia Comunale Adelfia s.r.l." e relativa titolarità della stessa farmacia comunale, finalizzata alla procedura di evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione.

In data 24.03.2016, prot. n. 5062, è stata depositata la perizia tecnica estimativa per la valutazione economica della Farmacia Comunale, asseverata in data 24.03.2016, dalla quale si evince che il valore della titolarità della Farmacia può essere fissato in misura non inferiore ad € 740.000,00, mentre il valore della quota di partecipazione del Comune di Adelfia nella società "Farmacia Comunale Adelfia srl" può essere fissato in misura non inferiore a € 6.500,00.


Inoltre, con nota, acquisita al protocollo comunale al n. 5078 del 25/03/2016, l'avv. Felice Eugenio Lorusso ha trasmesso la sentenza del TAR Puglia – Bari – depositata il 24/03/2016, che accoglie il ricorso del Comune di Adelfia volto ad ottenere una decisione sostitutiva del contratto mai sottoscritto dalla società "Farmacia Comunale Adelfia srl", chiarendo che Farmacia Comunale e servizio farmaceutico sono due entità distinte, tanto che vi è la necessità di un contratto regolatorio. Di talchè, l'intervenuta sentenza chiarisce un punto dirimente anche per l'attività di cessione della partecipazione, con particolare incidenza positiva, anche di carattere patrimoniale, in favore dell'Ente.

A seguito di quanto sopra esposto, la Giunta Comunale, con deliberazione G.C. n. 30 del 30/03/2016 ha stabilito:

1- DI PRENDERE ATTO della perizia di stima per la valutazione economica della Farmacia Comunale, così come redatta dal Professionista incaricato dott. Vito Fanelli con studio in Bari, nel documento depositato agli atti –asseverato in data 24.03.2016- ed assunto al protocollo comunale in data 24.03.2016 con il n. 5062;

2- DI PRENDERE ATTO, conseguentemente ed allo stato attuale, in esito alle risultanze della perizia di stima asseverata, in euro 740.000,00 il valore della titolarità della farmacia ed in euro 6.500,00 il valore della quota di partecipazione del Comune di Adelfia nella società "Farmacia Comunale

3 DI PRENDERE ATTO, infine, della nota acquisita al protocollo comunale al n. 5078 del 25/03/2016, con cui l'avv. Felice Eugenio Lorusso trasmette la sentenza del TAR Puglia – Bari, depositata il 24/03/2016, che accoglie il ricorso del Comune di Adelfia volto ad ottenere una decisione sostitutiva del contratto mai sottoscritto dalla società "Farmacia Comunale Adelfia srl", chiarendo altresì che Farmacia Comunale e servizio farmaceutico sono due entità distinte, tanto che vi è la necessità di un contratto regolatorio;




4-DI TRASMETTERE la presente determinazione al Segretario Generale quale soggetto individuato dal TAR Puglia Bari per la redazione del contratto di servizio, nonché al Responsabile del Settore Affari Generali, nella sua qualità di responsabile del procedimento di gara per la cessione della Farmacia Comunale; fornendo indirizzo agli stessi con il supporto del legale dell'Ente, di adottare tutti gli atti necessari per la sottoscrizione del contratto di servizio e l'attivazione della procedura di evidenza pubblica per l'alienazione della partecipazione, sia relativamente alla titolarità che alla quota di partecipazione societaria;

4. Conclusioni.

Come ampiamente esposto e motivato nel precedente paragrafo, a seguito di una complessa procedura giuridica ed estimativa, definita, allo stato, con le determinazioni assunte dalla deliberazione G.C. n. 30 del 30/03/2016, il Comune di Adelfia potrà concludere entro l'anno 2016 la cessione della partecipazione, sia relativamente alla titolarità che alla quota nella società "Farmacia Comunale srl", mediante procedura di evidenza pubblica.

Adelfia li 31 marzo 2016

Il Responsabile del Procedimento
Sig. Filippo LEUGE



IL SINDACO
Avv. Vito Antonio ANTONACCI

